

Articolo 1  
**(Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa)**

1. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.273.233.784,69 e di cassa per euro 15.206.847.694,96 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.273.233.784,69 e pagamenti per euro 15.206.847.694,96 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 9.694.258.900,32 e autorizzati impegni di spesa per euro 9.694.258.900,32 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 9.683.025.758,61 e autorizzati impegni di spesa per euro 9.683.025.758,61 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2017. Per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.
5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2017, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Articolo 2  
**(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2008, 2009, 2014, 2015, 2016 e 2017 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato negli esercizi medesimi)**

1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
  - a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria regionale 2015) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.705.331,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte VI;

- b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 35.174.745,23 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte V;
- c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 21.901.344,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte IV;
- d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 42/2014 nell'importo di euro 45.885.216,47 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte III;
- e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 62.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;
- f) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2017 nell'importo di euro 36.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
- a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4% per cento annuo;
- b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

### Articolo 3 (Fondi di riserva)

1. Il **fondo di riserva per spese obbligatorie**, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" programma 01 "Fondi di Riserva" dello Stato di Previsione della Spesa.  
Sono considerate Spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al Bilancio di previsione.
2. Il **fondo di riserva per spese impreviste**, ai sensi dell'articolo d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" programma 01 "Fondi di Riserva" dello Stato di Previsione della Spesa.
3. Il **fondo di riserva di cassa**, iscritto ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, è stanziato nello Stato di Previsione della Spesa per euro 44.617.346,64 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" programma 01 "Fondi di Riserva", correnti, e per euro 123.728.407,09 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" programma 01 "Fondi di Riserva", conto capitale.

### Articolo 4 (Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i seguenti relativi allegati di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni:

#### Articolo 5

#### ***(Erogazione al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)***

1. I fondi iscritti alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” programma 01 “Organi Istituzionali” sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi della l.r. 25/2006.

#### Articolo 6

#### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 gennaio 2017.